

## La governance delle società a partecipazione pubblica

---

Avv. Fabrizio Brignolo

# Gli affidamenti *in house providing*, tra normativa europea e diritto interno

I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

Organi amministrativi delle società a controllo pubblico

Inconferibilità e incompatibilità

Società in house e a partecipazione mista pubblico-privata

Gestione del personale

# La governance delle società a partecipazione pubblica

Il webinar affronta il tema della partecipazione dei comuni alle società di diritto privato. In particolare vengono esaminati e i diversi strumenti societari utilizzabili per le società in house e le società a partecipazione mista pubblico-privata, la governance, la composizione degli organi di amministrazione e la gestione del personale.

# Articolo 3- Tipi di societa' in cui e' ammessa la partecipazione pubblica

- ▶ 1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a **societa', anche consortili, costituite in forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata, anche in forma cooperativa.**

Il Tusp «esclude sostanzialmente le società di persone - limitando a monte la scelta organizzativa degli enti - in ragione della natura pubblica delle risorse impiegate» ( Corte cost., 4 aprile 2022, n. 86 ). Incompatibilità tra il regime di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali che caratterizza le società di persone e la finalità autorizzatoria tipica del bilancio degli enti pubblici in contabilità finanziaria.

## Articolo 4 - Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

- ▶ 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali**, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'.
- ▶ 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni in societa' esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' sotto indicate:
  - ▶ a) produzione di **un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2020, n. 2929: **<doppio vincolo di scopo>** (comma 1 e comma 2)

# Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016)

## Art. 2 - Definizioni

[1] Ai fini del presente decreto si intendono per:

- ▶ h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
  
- ▶ i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

- ▶ b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ▶ c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; [no societa' in house]
- ▶ d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- ▶ e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016

+ commi da 3 a 9 quater ipotesi specifiche (da valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio a centrale del latte ...)

## Articolo 5 - Oneri di motivazione analitica

- ▶ 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria [e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate], nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa .



- ▶ 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. **Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalita' da essi stessi disciplinate**
- ▶ 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della societa' o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta **all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato**, che puo' esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e alla **Corte dei conti**, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformita' dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilita' finanziaria e alla compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione puo' procedere alla costituzione della societa' o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo .(3)

- ▶ Corte dei Conti n. 19 del 23 novembre 2022: «l'esame degli atti deliberativi di [...] acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni [...] di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio» già sussistente in capo al Comune.
- ▶ Prossimo webinar sui controllo nelle società partecipate:

Art. 5 - Oneri di motivazione analitica

Art. 6 - Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

# Articolo 7 - Costituzione di societa' a partecipazione pubblica

- ▶ 1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una societa' e' adottata con:
  - ▶ c) deliberazione del **consiglio comunale**, in caso di partecipazioni comunali;
- ▶ 5. **Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica** a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ▶ 7. Sono, altresì, adottati con le modalita' di cui ai commi 1 e 2:
  - ▶ a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
  - ▶ b) la trasformazione della societa';
  - ▶ c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
  - ▶ d) la revoca dello stato di liquidazione
- ▶ **ART. 9 comma 5. 5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.**

## Articolo 8 - Acquisto di partecipazioni in società già costituite

- ▶ 1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

# Articolo 10 - Alienazione di partecipazioni sociali

- ▶ 1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'**alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali** delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1.
- ▶ 2. L'alienazione delle partecipazioni e' effettuata nel rispetto dei **principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione**. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della **convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruita' del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente**. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

## Quesito

Modalita' di ingresso in societa' a partecipazione pubblica cessione quote (evidenza pubblica ?) o aumento di capitale

- ▶ **Art. 2449 - Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.**
- ▶ [I]. Se lo Stato o gli **enti pubblici** hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, **lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale** alla partecipazione al capitale sociale.
- ▶ [II]. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma **possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati**. Essi hanno **i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea**. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- ▶ [III]. I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

- ▶ **REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI**
- ▶ Corte di Cassazione 24951/2016 «la nomina e la revoca degli amministratori da parte dell'ente pubblico debbono essere ascritte agli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzazione del modello societario e restano perciò interamente assoggettate alle regole di diritto commerciale proprie del modello recepito»
- ▶ DOTTRINA: problema sia cruciale anche sotto il profilo delle tutele offerte agli amministratori, particolarmente in caso di revoca: infatti, la preferenza per la giurisdizione amministrativa recherebbe con sé la possibilità di annullare l'atto e di essere reintegrati nell'incarico per l'ipotesi di revoca invalida; laddove, ove si privilegi la giurisdizione ordinaria, residuerebbe il solo risarcimento del danno qualora la revoca non sia assistita da giusta causa, essendo precluso il sindacato sull'invalidità del provvedimento proveniente dalla pubblica amministrazione (RANUCCI, RIVISTA DELLA CORTE DEI CONTI 5/2022)

- ▶ Revocabilità in caso di cambio amministrazione?
- ▶ DOTTRINA CONTRARIA «comma 9, che fa riferimento solo a nomine e designazioni non anche alla revoca. Pertanto, una lettura rispettosa dell'ordinamento societario (che prende in considerazione tutti gli interessi rilevanti coinvolti nella fattispecie società) impone di interpretare il comma 8 (e solo quello) come una norma che attribuisce al sindaco e al presidente della provincia il potere di revoca degli amministratori sociali di nomina pubblica, non anche di configurare tale potestà come una giusta causa di revoca». RANUCCI, RIVISTA DELLA CORTE DEI CONTI 5/2022 p. 44
- ▶ Anche precedenti pronunce es Cassazione sez. I, n. 23381/2013



- ▶ **Cass., S.U., n. 16335/2019**
- ▶ Il rapporto che lega gli amministratori di una società partecipata e l'ente pubblico, essendo fondato **sull'intuitus personae**, allorché, a seguito di nuove elezioni, venga a mutare il quadro politico-amministrativo, il rapporto fiduciario viene meno; pertanto, il nuovo sindaco può revocare gli amministratori senza dover corrispondere un risarcimento. Tale diritto è ricollegato, all'art. 50, cc. 8 e 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- ▶ Il comma 8 stabilisce che «**il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni**» «**entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico**» (comma 9).
- ▶ Dunque, le disposizioni attribuirebbero al sindaco e al presidente della provincia, in coincidenza con l'inizio del mandato politico, il diritto di revoca per giusta causa degli organi societari precedentemente nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. Ipotesi speciale di revoca fiduciaria anticipata, che è svincolata da qualunque presupposto e quindi anche da una giusta causa.

# Articolo 11 TUSP - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

## ▶ REQUISITI

- ▶ 1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze [\*], previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39[\*\*], e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 [\*\*\*], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

- ▶ [\*] non ancora emanato nonostante intesa in Conferenza unificata

- ▶ [\*\*] Inconferibilità incarichi dirigenziali

- ▶ [\*\*\*] «Pantouflage»

# Art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

- ▶ 1. Gli incarichi **dirigenziali, interni e esterni**, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e **negli enti di diritto privato in controllo pubblico** sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente **dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato** in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- ▶ 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di **Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.**

# Art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

- ▶ 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
  - ▶ a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
  - ▶ b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
  - ▶ c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

## T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 07/03/2019, n.340

- ▶ T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 07/03/2019, n.340
- ▶ L'incompatibilità tra la carica di dirigente e quella di assessore prescinde dalla formale attribuzione della qualifica dirigenziale
- ▶ L'art. 12, comma quarto, lett. b), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (il quale dispone l'incompatibilità tra "gli incarichi dirigenziali, interni e esterni", oltre che nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici, anche "negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale" con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, "ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico") va letto alla luce dell'art. 1, comma secondo, lett. j) e lett. k), secondo cui, per i fini di cui al medesimo decreto, costituiscono incarichi dirigenziali gli <<incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione>>, nonché quelli <<nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione>>. Pertanto, è irrilevante il fatto che la qualifica dirigenziale non sia stata formalmente attribuita al dipendente, ma è invece necessario fare riferimento alle responsabilità in concreto affidate, con la conseguenza che incorre nella predetta incompatibilità l'assessore dell'Unione dei Comuni che svolga anche la funzione di impiegato senza qualifica di dirigente di ente controllato e che risulti unica unità organizzativa di gestione, sottoposta al Responsabile Generale, figura quest'ultima di coordinamento, a sua volta preposta al Consiglio di Amministrazione: egli svolge infatti un incarico di funzione dirigenziale, nel senso indicato di cui all'art. 1, comma secondo, lett. j) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

ANAC Non sussiste qualora il titolare di una posizione organizzativa, alla luce dell'analisi concreta delle funzioni ad essa connesse, non sia riconducibile alla categoria degli incarichi dirigenziali

## D.L. 95/2012 Art. 5 (pantouflage)

- ▶ 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011[...] di attribuire **incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza**. Alle suddette amministrazioni e', altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti **incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati**, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 . Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque **consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione**. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. [...]

- ▶ Atto di indirizzo dell'Osservatorio sulla Finanza Locale - Ministero dell'Interno, del 24 maggio 2019, secondo cui, la norma in quanto generalmente riferita a lavoratori in quiescenza, **vale sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi** in quanto «*il dato letterale [...] fa riferimento genericamente alla figura del “lavoratore”, senza distinzioni di sorta*»- **non si applica alle società quotate** come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) nonché alle società da esse controllate. In tali ultimi casi è pertanto possibile riconoscere un emolumento al soggetto in quiescenza.

# Articolo 11 TUSP - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

- ▶ 2. L'organo **amministrativo** delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un **amministratore unico**.
- ▶ 3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera **motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa** e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un **consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri**, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile[\*]. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15
- ▶ [\*] Sistema dualistico Articolo 2409-octies - Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza



# Articolo 11 TUSP - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

## EQUILIBRIO DI GENERE

- ▶ 4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di **un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno[\*]**. Qualora la società abbia un organo amministrativo **collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 [\*\*]**.

[\*] Come si computa se nomina compete a più amministrazioni?

[\*\*] Art. 1 - Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate «Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti».

## SRL

- ▶ 5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di **società a responsabilità limitata**, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, **disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci**.

## COMPENSI

- ▶ 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [...] sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società'. [...]

Non ancora emanato quindi opera ancora norma transitoria:

- ▶ **7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.**

- ▶ La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 62/2024/PAR
- ▶ Ogni questione relativa al limite dei compensi degli amministratori di società a controllo pubblico debba essere analizzata e risolta alla stregua del regime transitorio secondo cui - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (cd. criterio della spesa storica), e conclude che il calcolo del tetto di spesa, di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 7, T.U.S.P. e 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 vada determinato al lordo degli oneri previdenziali a carico della società.

# Articolo 11 TUSP - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

- ▶ 8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

# Articolo 11 TUSP - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

- ▶ 9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
  - ▶ a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
  - ▶ b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
  - ▶ c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
  - ▶ d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società'.
- ▶ 10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

# Articolo 11 TUSP - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

- ▶ 11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, **amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche** degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
- ▶ 12. **Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.**
- ▶ 13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di **comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato** per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

- ▶ 14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

## D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

- ▶ Art. 3 - Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

- ▶ **Art. 7 - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**
- ▶ 2. A coloro che nei **due anni precedenti** siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni **che conferisce l'incarico**, ovvero a coloro che **nell'anno precedente** abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, **nella stessa regione** dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, **nonché** a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
  - ▶ d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione (1) .
- ▶ [1] La Corte Costituzionale, con sentenza 4 giugno 2024, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).



- ▶ **D. Lgs. 39/2013**
- ▶ **Art. 9 - Incompatibilita' tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonche' tra gli stessi incarichi e le attivita' professionali**
- ▶ 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e **di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attivita' professionale, se questa e' regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.**

ANAC: non trova applicazione nel caso in cui l'attività professionale svolta dal soggetto interessato sia di carattere occasionale e non sia contraddistinta dai requisiti della continuità e della stabilità.

▶ **D. Lgs. 39/2013**

▶ **Art. 11 - Incompatibilita' tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

▶ 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- ▶ c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

▶ **Art. 11 - Incompatibilita' tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

▶ 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- ▶ c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

- ▶ **D. Lgs. 39/2013**
- ▶ **Art. 15 - Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico**
- ▶ 1. **Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico**, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilita' o incompatibilita' di cui al presente decreto.
- ▶ 2. Il responsabile **segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorita' nazionale anticorruzione**, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonche' alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative.
- ▶ 3. **Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorita' nazionale anticorruzione** che, entro trenta giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attivita' svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

- ▶ **D. Lgs. 39/2013**
- ▶ **Art. 17 - Nullita' degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto**
- ▶ 1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.
- ▶ **Art. 18 - Sanzioni**
- ▶ 1. **I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.** Sono esenti da responsabilita' i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonche' i dissenzienti e gli astenuti.
- ▶ 2. **I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.** Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

- ▶ **D. Lgs. 39/2013**
- ▶ **Art. 19 - Decadenza in caso di incompatibilita'**
- ▶ 1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, **decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilita'.**
- ▶ 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilita'.

- ▶ **Art. 1, comma 734, l. 27 dicembre 2006, n. 296**
- ▶ «non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi».

# Prorogatio

TU. n. 175/2016 non regola in termini difformi al diritto comune la durata dell'incarico gestorio che, dunque, è destinato a durare non più di tre esercizi per le società azionarie o, tendenzialmente, a tempo indeterminato nelle società a responsabilità limitata.

- ▶ **Art. 2385 C.C. - Cessazione degli amministratori (1).**
- ▶ [II]. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

## PER CONTROLLO ANALOGO

ART. 11 comma 15 TUSP «Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293»

ART. 1 ...organi di amministrazione attiva[...] delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici  
**[QUINDI DUBBIO PER PARTECIPATE NON IN HOUSE]**

## ART. 2

Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

## ART 3

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo (1) .
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

- ▶ **Art. 16 TUSP - Societa' in house**
- ▶ 1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa' controllata.
- ▶ [...]
- ▶ 3. Gli statuti delle societa' di cui al presente articolo devono prevedere che oltre **l'ottanta per cento del loro fatturato** sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
- ▶ 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa' (2).



# Controllo analogo congiunto

**Corte Giustizia UE III 29/11/ 2012 C-182/11 e C-183/11.**

Econord SpA contro il Comune di Varese, il Comune di Cagno e il Comune di Solbiate, affidamento diretto, da parte dei due comuni ultimi citati, di appalto di servizi igiene urbana alla ASPEM SpA (in prosieguo: la «ASPEM»)

«...debbono esercitare congiuntamente sull'entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse **partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell'entità suddetta**».

«spetta al giudice del rinvio verificare se la sottoscrizione, da parte del Comune di Cagno e del Comune di Solbiate, di un patto parasociale che conferisce loro il diritto di **essere consultati, di nominare un membro del collegio sindacale e di designare un consigliere di amministrazione in accordo con gli altri enti interessati dal patto suddetto** sia idonea a consentire a tali comuni di contribuire effettivamente al controllo della ASPEM».

**Quesito**

**Come si esercita adeguatamente il controllo analogo su una società in house di cui sono soci diversi comuni?**



# Consiglio di Stato V 3554/2017

Comune di Calcinato assegna la gestione del servizio di igiene urbana – sino a quel momento esternalizzato – mediante affidamento diretto (o in house) ad una società per azioni (la “Garda Uno s.p.a.”) dallo stesso posseduta per **lo 0,1% del capitale sociale**. Avverso tale deliberazione, la società Aprica s.p.a., interessata a partecipare alle gare che avrebbero dovuto essere bandite, al T.A.R. Brescia (Lombardia)

- ▶ L'esercizio del controllo analogo nella forma del controllo analogo “frammentato o congiunto”, così come risultante dalla concreta conformazione statutaria della società affidataria, che, **lungi dall'attribuire un potere gestionale illimitato agli amministratori, assegnerebbe ai soci penetranti poteri di controllo e di cogestione, sia sottoponendo i principali atti sociali alla preventiva autorizzazione dell'assemblea, sia prevedendo dei particolari meccanismi atti a rafforzare il ruolo dei soci (anche se in possesso di una partecipazione minima)**.
- ▶ Diverse clausole statutarie sarebbero, infatti, indicative della partecipazione effettiva dei singoli enti all'esercizio del controllo analogo, quali, in particolare, quelle che consentono ai singoli soci di vigilare sull'andamento della società limitatamente al territorio di competenza (soluzione che consentirebbe a ciascun Comune di esercitare un controllo diretto nel proprio territorio e a tutti gli altri Comuni soci di vigilare congiuntamente, mediante l'A.T.O, sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio), nonché, quelle che rimettono ad una minoranza qualificata (pari anche solo al 5%) la facoltà di censurare, fino alla revoca degli amministratori, le attività sociali realizzate dagli stessi in difformità dalle autorizzazioni assembleari ad essi concesse.

- ▶ «I soci pubblici ben possono sopperire a detta debolezza stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra loro, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata" (si veda Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578)"» (Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2020, n. 1564).
- ▶ «Non è sufficiente [...] una semplice sommatoria delle partecipazioni di soggetti pubblici tale da esprimere la maggioranza del capitale sociale - potendosi diversamente conformare e modulare gli assetti di potere nell'ambito degli organi societari - ma occorrono piuttosto, in assenza di un controllo monocratico ex art. 2359 Cod. civ., atti o accordi che vincolino i soggetti pubblici all'esercizio congiunto delle loro prerogative» (Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 2023, n. 2543);
- ▶ ineludibile il ricorso a strumenti negoziali (quali, a titolo esemplificativo, i patti parasociali) che «possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata» (Cons. Stato n. 578/2019 cit.) ovvero la previsione, nell'atto costitutivo, di un organo speciale «deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici» (Cons. Stato n. 578/2019 cit.).

- ▶ **Tar Veneto, Sez. I, 07/12/2023, n. 1839**
- ▶ Comune di Lazise “Affidamento in house providing ad Azienda Gardesana servizi s.p.a. del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento» (partecipazione 5%)
- ▶ Lo statuto non ha previsto e disciplinato gli altri strumenti - ulteriori rispetto alla disciplina privatistica - volti a garantire l’effettività del controllo analogo [...] non risultano esservi disposizioni statutarie che prevedano: - organi speciali di coordinamento per l’esercizio del controllo analogo; - quorum costitutivi o deliberativi rafforzati; [...] particolari diritti dei comuni soci riguardanti l’amministrazione della società ad es. il diritto particolare del Comune affidante di autorizzare o di dettare disposizioni di indirizzo in merito ad atti di gestione del servizio dallo stesso affidato; - un diritto di veto del Comune affidante in relazione a determinazioni riguardanti la gestione del servizio dallo stesso affidato; - un potere sanzionatorio dell’assemblea nei confronti degli amministratori che disattendano i suoi indirizzi. Nemmeno risulta che tali strumenti ulteriori siano previsti da patti parasociali.

# Controllo analogo congiunto

## DEVE ESSERE SOCIO

La Corte, ancora sulla base di un rinvio pregiudiziale di un giudice amministrativo italiano, ha **invece** ritenuto che, ai fini del requisito dell'attività prevalente a favore dell'amministrazione controllante, in quest'ultima attività non potesse essere inclusa quella svolta da una società **in house di alcuni comuni, su richiesta della regione non socia**, a favore di altri comuni a loro volta non soci (Sentenza 8 dicembre 2016, in causa C-553/15, Undis Servizi)

## Quesito

È possibile utilizzare una società partecipata da un altro comune per l'erogazione dei servizio meglio affidare ad una società

- ▶ **Art. 16 comma 7.** Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ▶ Come quindi chiarito in giurisprudenza, le controversie attinenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte dal gestore in house di un pubblico servizio rientrano nella giurisdizione amministrativa non già in ragione del carattere pubblicistico delle relative decisioni, in ragione del fatto che le società in house sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, come appunto dispone il citato art. 16, ultimo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce una di quelle “specifiche disposizioni in contrario” di cui parla la sentenza Cass. civ., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7759 che esigono - eccezionalmente - l'applicazione della normativa pubblicistica in luogo di quella privatistica (arg. ex T.A.R. Liguria, sez. II, 14 giugno 2017, n. 516).
- ▶ Il testo unico ha assoggettato gli amministratori e i dipendenti delle società in house alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale

Quesito

Limiti di subappalto in caso di affidamento in house

- ▶ Art. 17 - Società a partecipazione mista pubblico-privata
- ▶ 1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.
- ▶ 2. [...] All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. [...]
- ▶ [...]
- ▶ 4. Nelle società di cui al presente articolo:
  - ▶ d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

- ▶ **Art. 19 comma 2.** Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

### Quesiti FONDAZIONI:

E' corretto avviare un sistema di controllo analogo per le società e/o fondazione di partecipazione non mag, e se sì, come?

- ▶ Oggi escluso affidamento in house se società non totalmente pubblica
- ▶ Certamente non possibile affidamento

### Partecipazione a fondazioni, tramite contributi da convenzione

- ▶ Per fondazioni suggerisco leggere Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 22 marzo 2022, n. 2080





**Per consultare la Banca dati di Anci Risponde**

<https://ancirisponde.ancidigitale.it/>

**Per richieste di informazioni sul Servizio Anci Risponde e/o sugli altri servizi:**

- Tel. 06 83394257-2
- [info@ancidigitale.it](mailto:info@ancidigitale.it)
- [www.ancidigitale.it](http://www.ancidigitale.it)

**Per informazioni sulle formule di abbonamento**

- ✓ <https://www.ancidigitale.it/servizi/>



N° IT315348